


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,  
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti  
Umani



**I CORRIDOI UMANITARI:  
UNA SOLUZIONE PER POCHI?**

*Relatore:* prof. Paolo De Stefani

*Laureando:* Eleonora Bertocchi  
matricola N. 1232276

A.A. 2021/2022



<i>Introduzione</i>	3
<b>1. I CORRIDOI UMANITARI</b>	6
1.1. Corridoi umanitari: passaggi attraverso zone di combattimento per il trasporto di beni di prima necessità	7
1.2. Corridoi umanitari: il trasferimento in altri Paesi di potenziali beneficiari di protezione internazionale	12
<b>2. I CORRIDOI UMANITARI PER IL TRASFERIMENTO IN ALTRI PAESI DI POTENZIALI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE</b>	19
2.1. Protagonisti del progetto dei corridoi umanitari	19
2.1.1. Promotori del progetto dei corridoi umanitari	19
2.1.2. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati	20
2.2. Procedura comune di realizzazione dei corridoi umanitari	21
2.3. Il Reinsediamento ( <i>Resettlement</i> )	24
2.4. Il caso italiano	27
2.4.1. Procedura di realizzazione dei corridoi umanitari in Italia	29
<b>3. I CORRIDOI UMANITARI: IL PRESENTE ED IL (POSSIBILE) FUTURO</b>	35
3.1. Gli effetti dell'instabilità della politica italiana	36
3.2. Possibili proposte per un eventuale ampliamento ai beneficiari dei corridoi umanitari	38
3.3. Il caso di Mustafa	39
<i>Conclusioni</i>	41
<i>Bibliografia</i>	43
<i>Sitografia</i>	46
<i>Ringraziamenti</i>	53



## INTRODUZIONE

Nel Mar Mediterraneo, definito da Papa Francesco nel 2021 “il più grande cimitero d’Europa”, si continua a morire.

Solo nel 2022, è pari a 1473 (dato aggiornato al 25 settembre) il numero di migranti morti o dispersi mentre cercavano di raggiungere le coste europee.

L’Europa da qualche anno ormai costituisce la meta di continue migrazioni provenienti principalmente da Paesi del Terzo Mondo.

Per via della sua posizione, il nostro Paese rappresenta il primo punto d’approdo per coloro che poi decidono di vivere qui la propria vita e un punto di passaggio per chi, invece, vuole stabilirsi in altri Paesi europei.

Questo comporta quindi una forte pressione migratoria sui nostri confini meridionali che, a causa del suo carico, si rivela sempre più difficile da gestire: a metà settembre 2022 l’hotspot di Lampedusa ospitava più di 1300 persone a fronte di una capienza di 350; a queste si aggiungono oltre 750 migranti che in quel periodo attendevano a bordo delle navi delle Ong nel canale di Sicilia un porto dove sbarcare.

L’Italia è considerata la “Porta d’Europa”, lo stesso titolo dell’opera realizzata a Lampedusa nel 2008 da Mimmo Paladino, attraverso la quale l’artista vuole rappresentare una rinascita per chi è sopravvissuto e allo stesso tempo ricordare le vittime dei naufragi durante la traversata.

A fronte di ciò, la società civile si è attivata per dare vita ai corridoi umanitari e far sì che questi siano la prima opzione per poter consentire spostamenti in condizioni meno drammatiche e di conseguenza limitare le attività illecite di scafisti e trafficanti di esseri umani.

Proprio su questo tema si sviluppa la ricerca di questo elaborato.

In un primo momento si cercherà di dare una definizione del termine “corridoi umanitari”, distinguendolo dalla nozione originaria, tuttora praticata; in seguito, si andrà ad approfondire questo percorso in tutti i suoi aspetti, facendo anche riferimento al “primo” modello di reinsediamento (il *resettlement*) e al caso italiano, dove questa soluzione è nata ed è ancora adesso attiva;

infine, nel terzo capitolo, si guarderà alla situazione attuale e ad un possibile sviluppo futuro, vista anche dal punto di vista di chi è direttamente coinvolto nell'iniziativa.

Per concludere, si proporrà un caso di cronaca recente che dovrebbe far aprire gli occhi e servire da esempio.



## CAPITOLO I

### I CORRIDOI UMANITARI

In mancanza di uno specifico riferimento normativo in materia all'interno del diritto internazionale umanitario, nel corso della sua recente storia la nozione "corridoi umanitari" è stata declinata con diverse sfumature.

Per cominciare, è interessante fare un breve excursus circa le differenti formule terminologiche sinora utilizzate per indicare itinerari sicuri di transito realizzati in zone di combattimento per il trasporto di aiuti o per il trasferimento di persone. Inizialmente è stata utilizzata l'espressione *couloirs d'urgence* riferita alla temporanea necessità di creare dei varchi protetti per la distribuzione di aiuti medici e/o alimentari ma anche permettere l'evacuazione di profughi<sup>1</sup>; in seguito, si è fatto uso della voce *corridors of tranquillity* in occasione dell'*Operation Lifeline* (1988) per permettere i soccorsi da parte delle Nazioni Unite<sup>2</sup> alla popolazione del Sud Sudan durante la seconda guerra civile sudanese; nel 2014, nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2165, adottata per consentire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione siriana attraverso i paesi confinanti, è richiamato il termine *socours humanitaires*. Ad oggi pare essersi definitivamente affermata fra i promotori di queste iniziative l'espressione "corridoi umanitari". A questa, però, ci si riferisce una duplice accezione: da una parte si intende la "fascia di territorio di un paese in guerra in cui le attività belliche vengono sospese per consentire il passaggio di convogli per il trasferimento di profughi e per l'assistenza alle popolazioni"<sup>3</sup>; dall'altra, invece, rimanda ad un programma sicuro, legale e protetto di trasferimento ed integrazione in un Paese europeo di potenziali beneficiari di protezione internazionale.

Nei successivi due paragrafi si andranno ad analizzare questi due significati.

---

<sup>1</sup> Si veda: A/RES/43/131 (1988); A/RES/45/100 (1990); A/RES/46/182 (1991).

<sup>2</sup> Considerata "la più grande operazione umanitaria coordinata dalle Nazioni Unite mai messa in campo".

<sup>3</sup> Treccani, «corridóio».



## 1.1. Corridoi umanitari: passaggi sicuri attraverso zone di combattimento per il trasporto di beni di prima necessità

La prima forma di corridoi umanitari, da considerare come originaria, concerne la distribuzione di beni di prima necessità (cibo, acqua, indumenti, medicinali), attraverso passaggi temporaneamente demilitarizzati<sup>4</sup>, alle popolazioni, ai gruppi o ai singoli individui che vivono in situazioni emergenziali a causa di conflitti armati su scala interna o internazionale.

A livello legislativo, pur non essendoci, al presente, un esplicito riferimento a questa tipologia di corridoi umanitari come misura, vi è un quadro ricco e variegato; in questo discorso, un ruolo cardine è svolto dalle Nazioni Unite.

L'ONU<sup>5</sup>, che attualmente vanta di 193 stati membri<sup>6</sup>, attraverso i propri organi (definiti dall'articolo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite) ed il relativo quadro normativo pone le basi della giurisprudenza in materia.

Un riferimento fondamentale è la Risoluzione 46/182 "*Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*"<sup>7</sup> adottata dall'Assemblea Generale il 19 dicembre 1991 con l'obiettivo di rafforzare la risposta delle Nazioni Unite alle emergenze ed ai disastri naturali, andando così a migliorare l'efficacia delle operazioni di soccorso sul campo. Essa delinea un quadro di assistenza umanitaria e 12 principi guida per gli aiuti umanitari, fra cui i principi di "umanità", "neutralità", "imparzialità"<sup>8</sup>; quest'ultimo difficilmente viene rispettato in quanto, anche se involontariamente, i promotori dei corridoi umanitari finiscono sempre per sostenere una parte piuttosto che l'altra.

A questi si aggiungerà, nel 2003, il principio di "indipendenza"<sup>9</sup>.

In aggiunta, al principio 3, viene sancito che lo Stato, inteso nella sua completezza (sovranità, integrità territoriale e unità nazionale) deve essere rispettato in corrispondenza con la Carta delle Nazioni Unite e, sulla base di ciò, le operazioni

---

<sup>4</sup> Sicurezza e temporaneità sono caratteristiche intrinseche di questa tipologia di corridoi.

<sup>5</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite.

<sup>6</sup> ONU Italia, «Gli Stati Membri delle Nazioni Unite».

<sup>7</sup> "Potenziamento del coordinamento sull'assistenza umanitaria d'emergenza delle Nazioni Unite".

<sup>8</sup> A/RES/46/182 (1991), *Annex, Guiding principles 2*.

<sup>9</sup> A/RES/58/114 (2003).

di soccorso devono avvenire a seguito della richiesta del Paese colpito e, allo stesso tempo, con l'approvazione del Paese interessato<sup>10</sup>.

La Risoluzione medesima ha inoltre istituito, fra le varie introduzioni, il Dipartimento per gli Affari Umanitari che, l'anno successivo, è stato riorganizzato nell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA)<sup>11</sup>.

L'Assemblea Generale della Nazioni Unite ha evidenziato l'importanza della cooperazione di quest'Ufficio con lo Stato interessato nonostante sia più volte ribadito il ruolo primario di quest'ultimo per l'intera durata delle operazioni di assistenza umanitaria nel proprio territorio<sup>12</sup>.

Sulla base di quanto appena riportato, bisogna tenere presente che gli Stati sono esortati a facilitare il lavoro delle organizzazioni, intergovernative e non-governative<sup>13</sup>, "nell'attuazione dell'assistenza umanitaria, in particolare la fornitura di alimenti, medicinali, ricoveri e assistenza sanitaria, per i quali l'accesso alle vittime è essenziale"<sup>14</sup>. Questo principio pone le basi della legittimazione dei corridoi umanitari per l'assistenza ed il trasporto dei beni di prima necessità.

In quest'analisi, un'altra fonte normativa di riferimento è da individuare nello Statuto di Roma<sup>15</sup> che istituirà la Corte Penale Internazionale (2002)<sup>16</sup>.

In particolare, l'articolo 8, comma 2, paragrafo b, numero XXV introduce una correlazione tra i crimini di guerra di cui si occupa il trattato e la protezione dei corridoi umanitari qui in esame, stabilendo che, ai fini dello Statuto, si intende per crimine di guerra l'atto di "affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto

---

<sup>10</sup> A/RES/46/182 (1991), *Annex, Guiding Principles 3*.

<sup>11</sup> OCHA: United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

<sup>12</sup> A/RES/46/182 (1991), *Annex, Guiding Principles 4*.

<sup>13</sup> *Ivi, Guiding Principles 5*.

<sup>14</sup> *Ivi, Guiding Principles 6*.

<sup>15</sup> Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002 per poi essere modificato nel 2010; esso, che consta di 123 paesi, definisce i principi generali e delinea la composizione, la giurisdizione e le funzioni degli organi componenti la Corte Penale Internazionale.

<sup>16</sup> CPI, ha sede all'Aja ed ha la propria base giuridica nello Statuto di Roma; esso si occupa di crimini internazionali commessi dagli individui e non dagli Stati nazionali; tratta in particolare di: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione.

di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra"<sup>17</sup>.

Tale articolo sottolinea come l'atto di privare i civili dei beni di prima necessità per loro indispensabili vada a costituire una violazione del principio 4 e del principio 6 della Risoluzione 46/182 (in precedenza analizzati) dal momento che lo Stato, qualsiasi sia la natura dell'emergenza, è garante delle proprie vittime<sup>18</sup> e, per di più, deve rendere il più agevole possibile l'attività di assistenza umanitaria, in primis l'approvvigionamento alla popolazione da parte delle organizzazioni coinvolte.

Questo divieto sarà poi ripreso dal primo Protocollo aggiuntivo del 1977 della Convenzione IV di Ginevra (di cui si tratterà a breve) che, all'articolo 54, vieta alle parti coinvolte, ai fini della guerra, di far patire la fame alla popolazione e privarla dei beni essenziali<sup>19</sup>.

Allo stesso tempo, però, l'articolo 54, comma 3, punti a) e b), pone in essere due eccezioni a questo veto di attaccare gli "oggetti indispensabili per la sopravvivenza" della popolazione:

la prima consiste nei beni "per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate"<sup>20</sup> e, al punto successivo, nei beni, "per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che sarebbe dirotta alla fame o costretta a spostarsi".<sup>21</sup>

La seconda deroga si basa sulla cosiddetta politica della "terra bruciata"<sup>22</sup> per tutelare, per quanto possibile, il territorio nazionale.

---

<sup>17</sup> Art.8, co. 2, lett.b), numero XXV, Statuto di Roma (1998).

<sup>18</sup> Secondo la dottrina "Responsability to protect" (2001) lo Stato ha la responsabilità di proteggere la propria popolazione da gravi violazioni dei diritti umani (in questo caso, crimini di guerra) e qualora non sia in grado o sia impossibilitato interviene a supporto la Comunità Internazionale, il Consiglio di Sicurezza in particolare, anche attraverso l'uso della forza.

<sup>19</sup> Art. 54, co.1 e 2, primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra (1949) relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali.

<sup>20</sup> *Ivi*, co. 3.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Operazione di rimozione o distruzione di qualsiasi risorsa, che sia civile o militare, nel proprio territorio, che potrebbe tornare utile al nemico nello sforzo bellico.

Oltre a ciò, l'articolo 8 in questione, al comma 2 punto a) rimanda ad un altro atto giuridico fondamentale per la disciplina della materia, la Convenzione IV di Ginevra<sup>23</sup>.

Questa protegge da atti, quali violenza e arbitrio, coloro che si trovano in mano nemica o in territorio occupato in fase di conflitto e, a supporto, l'articolo 35 del primo Protocollo aggiuntivo vieta ai belligeranti di infliggere qualsiasi tipo di pena a persone o danni all'ambiente naturale che non siano realmente necessari quindi rilevanti per il conseguimento dei propri obiettivi militari<sup>24</sup>.

Inoltre, l'articolo 48 del primo Protocollo aggiuntivo e l'articolo 13 del secondo Protocollo aggiuntivo affermano il principio della distinzione, ovvero sanciscono che le parti belligeranti devono in qualsiasi momento distinguere civili e combattenti ed i relativi beni, per i primi, e obiettivi militari, per i secondi, e agire solamente verso questi ultimi con il fine di rispettare e proteggere la popolazione<sup>25</sup>.

L'articolo 23 della già menzionata Convenzione, da inoltre solidità all'elenco dei beni di prima necessità presenti nella normativa fino a questo punto esaminata introducendo alcuni elementi innovativi fra cui "gli oggetti necessari per le funzioni religiose"<sup>26</sup>. Questa menzione sottolinea l'importanza della religione ed il relativo impiego nella salvaguardia dell'integrità della persona umana.

L'articolo conferisce poi un'attenzione particolare a determinate categorie della popolazione, considerate più vulnerabili, vale a dire i "fanciulli d'età inferiore ai quindi anni, alle donne incinte o alle puerpere"<sup>27</sup>, alle cui esigenze deve essere riservato un trattamento privilegiato.

---

<sup>23</sup> Si tratta di 4 Convenzioni firmate a Ginevra il 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra a cui seguiranno, nel 1977, due Protocolli aggiuntivi relativi ai conflitti armati; le Convenzioni ed il primo Protocollo sono applicabili ai conflitti internazionali mentre l'articolo 3 (comune alle 4 Convenzioni) ed il secondo Protocollo sono applicabili ai conflitti non internazionali.

<sup>24</sup> Art. 35 primo Protocollo aggiuntivo (1977).

<sup>25</sup> *Ivi*, art. 48; art. 13 secondo Protocollo aggiuntivo (1977).

<sup>26</sup> Art. 23, par.1, Convenzione IV di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949).

<sup>27</sup> *Ibidem*.

A supporto, il primo Protocollo, all'articolo 70, riconosce questa tutela anche alle donne "[...] partorienti e le madri che allattano"<sup>28</sup>.

La potenza occupante ha, fra tutti, gli obblighi di permettere e facilitare il corretto espletamento degli approvvigionamenti essenziali ai civili dei territori da essa occupati e la relativa protezione. Se i beni necessari dovessero risultare insufficienti, essa, oltre che intervenire importandoli, dovrebbe accettare e consentire l'intervento di soccorsi esterni<sup>29</sup> (a seguito di un accordo tra questa la potenza protettrice) da parte degli Stati<sup>30</sup> o di un qualsiasi "ente umanitario imparziale"<sup>31</sup> come, ad esempio, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che collaborano a fianco dello Stato e godono di una totale custodia durante le operazioni di assistenza in modo da poter agire liberamente<sup>32</sup>. Una volta che le condizioni sono raggiunte, agli Stati non è comunque fatto lecito rifiutare azioni di soccorso che non devono essere considerate "né come ingerenza nel conflitto armato né come atti ostili"<sup>33</sup>.

L'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra sancisce che le persone non direttamente coinvolte nel conflitto devono essere trattate in modo eguale, a prescindere da caratteri identificativi quali, ad esempio, la razza, la religione, il sesso, e verrà data assistenza ai feriti<sup>34</sup>.

L'attuazione dei corridoi umanitari per il trasporto di beni di prima necessità può essere limitata ma questo deve avvenire solo ed esclusivamente per via di uno dei casi previsti dal precitato articolo 23 della Convenzione IV di Ginevra.

Quanto previsto dalla regolamentazione per la realizzazione di questa tipologia di corridoi umanitari non è sempre così semplice da attuare, in quanto spesso lo svolgimento delle operazioni viene ostacolato anche dalle stesse parti in conflitto nonostante la stipula dell'accordo; se questa dovesse mancare, la gestione delle

---

<sup>28</sup> Art. 70, co.1, primo Protocollo aggiuntivo (1977); in approfondimento: articoli 24 e 27 Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) (1989).

<sup>29</sup> Articoli 55 e 59 IV Convenzione di Ginevra (1949); art. 69 primo Protocollo aggiuntivo (1977); art. 18 secondo Protocollo aggiuntivo (1977).

<sup>30</sup> Art. 61, co. 1, Convenzione IV di Ginevra.

<sup>31</sup> *Ivi*, articoli 3, 10, 59 e 61.

<sup>32</sup> Art. 71, commi 1,2 e 3 primo Protocollo aggiuntivo (1977).

<sup>33</sup> *Ivi*, art.70, co.1.

<sup>34</sup> Articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra che rappresenta una mini Convenzione del diritto internazionale umanitario.

operazioni confluirebbe in capo ad alcuni rifugiati e questo provocherebbe ulteriori disordini interni in quanto si innescherebbe una inevitabile rivalità tra i gruppi stessi.

Qualora si dovessero verificare situazioni analoghe, occorrono l'intervento ed il sostegno militare per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia del servizio<sup>35</sup>.

Non da ultimo, può essere riportato l'esempio dei diversi tentativi di apertura di corridoi umanitari, di cui molti sono falliti, durante lo scontro in atto fra Russia e Ucraina.

La storia ci insegna come questa tipologia di assistenza umanitaria si evolva di pari passo, in ambito logistico e attuativo, con il mutare dei conflitti.

Parallelamente, si nota una sempre maggiore propensione, da parte delle Istituzioni, a sfruttare queste occasioni per scopi tutt'altro che umanitari, facendone invece un uso strategico e strumentale che giochi esclusivamente a loro vantaggio.

Sulla base di questa disamina, è legittimo interrogarsi sulla reale validità dei corridoi umanitari per il trasporto di beni di prima necessità, ma essendo questi al momento l'unica soluzione efficace di aiuto diretto sul campo per far fronte a situazioni emergenziali di popolazioni distrutte dalle guerre o colpite da calamità naturali, non resta che sperare in una presa di coscienza e in un cambio di prospettiva da parte delle parti in causa.

## **1.2. Corridoi umanitari: trasferimento di potenziali beneficiari di protezione internazionale**

Nel seguente paragrafo si definirà la seconda forma dei corridoi umanitari, ovvero quella che si è affermata negli ultimi anni per far fronte al problema degli incessanti flussi migratori di coloro che sono costretti a scappare dai propri Paesi a causa di conflitti o disastri naturali per raggiungere illegalmente l'Europa.

---

<sup>35</sup> Si tratta di una specifica modalità di corridoi umanitari, definiti "corridoi militarizzati", che si attua in extrema ratio.

Difatti, attualmente, per richiedere e ottenere asilo nel territorio europeo, sulla base dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (1957), occorre necessariamente averne raggiunti i confini.

Non è possibile, infatti, in quanto non previsto dall'ordinamento europeo, ottenerlo presso l'ambasciata di un Paese terzo.

Vista la criticità del momento e l'estrema speranza di mettere in salvo la propria vita, migliaia di profughi, pur di fuggire, molto spesso si ritrovano a dover intraprendere i cosiddetti "viaggi della speranza"<sup>36</sup> attraverso il Mar Mediterraneo, stipati in gommoni sovraccarichi, senza neanche avere la certezza di raggiungere le coste europee.

Per sopperire a questo problema, anche a seguito del profondo impatto emotivo sull'opinione pubblica a seguito della strage di Lampedusa dell'Ottobre 2013, definita "la più grande tragedia dell'immigrazione" (368, almeno, le vittime)<sup>37</sup> ed in risposta all'appello dell'Unione Europea di un intervento determinato ed immediato<sup>38</sup>, la società civile ha cominciato a muoversi per implementare programmi legali e sicuri di reinsediamento che, negli ultimi mesi del 2015, hanno trovato concretizzazione con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, denominato "Apertura di Corridoi Umanitari", tra le Istituzioni italiane, la Comunità di Sant'Egidio e varie organizzazioni ed associazioni promotrici. A questo accordo daranno seguito, negli anni successivi, una serie di Protocolli sia in Italia<sup>39</sup> che in altri Stati membri dell'Unione Europea, primi fra tutti Francia, Belgio, Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra<sup>40</sup> che, sostenuti dalla Comunità di Sant'Egidio (coordinatore del progetto) si sono attivati per la realizzazione di questo progetto, in forma analoga o affine, per dare accoglienza a

---

<sup>36</sup> "viaggio intrapreso da chi necessita di terapie mediche non disponibili nel proprio Paese o da emigranti extracomunitari in cerca di condizioni di vita migliori di quelle nelle quali vivono" Treccani, «Viaggio della speranza».

<sup>37</sup> Farkas e Guidelli, «Il 3 ottobre 2013 a Lampedusa la più grande tragedia dell'immigrazione».

<sup>38</sup> L'Agenda Europea sulla migrazione della Commissione Europea del 13 maggio 2015 auspica che gli Stati membri dell'UE attivino "tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare".

<sup>39</sup> Si analizzerà al paragrafo 2.4 il caso italiano.

<sup>40</sup> Nel secondo Protocollo del gennaio 2017 (al paragrafo 7.1) viene sottolineata l'importanza dell'esperienza italiana attraverso l'attivazione di progetti analoghi in questi Paesi.

profughi provenienti principalmente da territori come il Libano, il Corno d’Africa e Lesbo.

Nel dettaglio, la Francia, nel marzo del 2017, ha accolto 500 persone provenienti dal Libano e ad oggi, secondo gli ultimi dati reperibili, 542 (di cui 540 provenienti dal Libano e 2 dalla Grecia); in Belgio, nel novembre dello stesso anno, sono arrivati 150 rifugiati provenienti da Libano e Turchia ed il numero è attualmente rimasto invariato; il Principato di Andorra, ad oggi, ha accolto 16 persone dal Libano<sup>41</sup>.

Questa modalità di trasferimento consiste in una delle Procedure di Ingresso Protetto (PEPs)<sup>42</sup> che consentono a persone, soprattutto vulnerabili, in cerca di protezione internazionale, di raggiungere il Paese di destinazione in modo legale e sicuro e successivamente fare richiesta d’asilo<sup>43</sup>.

La base giuridica comune a cui si rifanno i promotori di questa iniziativa sta nell’articolo 25 del Codice comunitario dei visti<sup>44</sup>, applicato per la prima volta in questa occasione. L’articolo stabilisce i casi eccezionali, “motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”<sup>45</sup>, che consentono a qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea di rilasciare, qualora risultasse necessario e previo controlli ai potenziali beneficiari da parte delle autorità, visti umanitari per i cittadini di Paesi terzi, in deroga alle condizioni di ingresso generalmente richieste<sup>46</sup> dal Codice frontiere Schengen che istituisce un codice

---

<sup>41</sup> Sant’Egidio, «I corridoi umanitari in cifre».

<sup>42</sup> “Protected Entry Procedures”: queste procedure possono consistere nell’esaminare la richiesta di protezione internazionale presso il consolato del Paese di destinazione nel Paese Terzo (che può essere quello di origine o di temporanea permanenza del richiedente stesso) a cui seguirà, in caso di esito positivo, il rilascio del visto o direttamente il rilascio di un visto indotto da esigenze umanitarie che verranno esaminate nel Paese di destinazione.

<sup>43</sup> Morozzo della Rocca, «I due protocolli d’intesa sui “corridoi umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione», 3.

<sup>44</sup> Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce comunitario dei visti (codice dei visti).

<sup>45</sup> *Ivi*, art. 25, co. 1, lett. a).

<sup>46</sup> Art. 5, par. 1, lettere a), c), d) ed e), Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), oggi sostituito dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione).



unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

I visti hanno validità territoriale limitata<sup>47</sup> all'interno degli Stati che li hanno concessi anche se, in alcuni casi, l'efficacia può essere estesa ad altri Stati membri dell'area Schengen previo consenso di tutte le parti interessate<sup>48</sup>.

Oggi l'articolo è al centro di un ampio dibattito relativamente alla sua pratica e alla sua effettività giuridica tanto da esserne già stata più volte proposta una riforma da parte del Parlamento europeo ma ostacolata dal Consiglio dell'Unione Europea.

Le questioni riguardano, in particolar modo, un suo eventuale potenziamento, una sua estensione, ma anche, e soprattutto, l'obbligatorietà in capo agli Stati (con determinate condizioni) rispetto al suo rilascio per motivi umanitari in favore dei richiedenti asilo i cui diritti sono posti in pericolo<sup>49</sup>.

Una delle peculiarità di quest'iniziativa consiste nel fatto che si tratta di un progetto di Private Sponsorship<sup>50</sup> alla cui base sta una condivisione di responsabilità tra Governi e privati-sponsor, per un periodo limitato di tempo, stabilita da un accordo formale (Protocollo d'Intesa) che stabilisce, in ogni singolo caso, obblighi reciproci e ambiti d'attuazione delle parti, in particolare per quanto concerne il momento pre-partenza quando vengono finalizzate le varie fasi. Questa collaborazione permette anche di evitare sforzi eccessivi o inutili e la garanzia di supporto e aiuto ad ogni partecipante per l'intera durata del percorso.

---

<sup>47</sup> Art. 2, par. 4, Codice dei visti (2009) - l'articolo definisce il "visto con validità territoriale limitata".

<sup>48</sup> *Ivi*, art. 25, co. 2.

<sup>49</sup> Gatta, «Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo», 31–34; Morozzo della Rocca, «I due protocolli d'intesa sui "corridoi umanitari" tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione», 23–26.

<sup>50</sup> Questo termine, insieme a quello di "Community based sponsorship" e "Community sponsorship", sono spesso intercambiati riferendosi a persone, gruppi o organizzazioni che si assumono la responsabilità di fornire sostegno economico e sociale a coloro che sono autorizzati all'ingresso nel proprio Stato senza che i costi gravino su quest'ultimo; questo modello di accoglienza si ispira ai modelli di Sponsorship canadese.

Oltre a ciò, un'ulteriore singolarità sta nella completa gestione e nel completo autofinanziamento da parte degli enti promotori (associazioni, organizzazioni, singoli individui) dei vari costi, in particolare quelli relativi al viaggio.

Questo avviene attraverso raccolte fondi, donazioni, per l'intera durata delle operazioni, indipendentemente da quelli che possono essere i tempi di accoglienza che potrebbero variare anche se, di media, richiedono un anno (dalla selezione all'inserimento, anche lavorativo, al raggiungimento della piena autonomia).

Lo Stato non ha alcuna responsabilità economica.

Questo programma, nonostante la flessibilità nella sua applicabilità nei vari Paesi, tende a mantenere vari obiettivi comuni, i più importanti dei quali sono: a) porre un freno ai viaggi con i barconi nel Mar Mediterraneo che provocano numeri altissimi di vittime e, di conseguenza, contrastare lo sfruttamento, ed il relativo business, dei trafficanti e la tratta di esseri umani e delle organizzazioni criminali; b) permettere a persone in condizioni di vulnerabilità (donne, bambini, malati, disabili, anziani) un viaggio sicuro ed un ingresso legale nel Paese di destinazione; c) facilitare ed ampliare il numero di ingressi per le persone che necessitano di protezione internazionale evitando la loro esposizione ad ulteriori violazioni dei loro diritti; d) migliorare il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società civile nei confronti dei rifugiati per offrire soluzioni durature e prospettive di vita migliori; e) collaudare una pratica che potrebbe venire replicata in altri contesti europei<sup>51</sup> ed utilizzarla come esperimento per reintrodurre lo strumento della Sponsorship all'interno degli Stati membri divenendo così un ulteriore canale di ingresso protetto per i profughi provenienti dai Paesi di primo asilo<sup>52</sup>.

Questo modello addizionale (si tratta di un'iniziativa complementare, non sostitutiva, rispetto alle vie legali di accesso preesistenti nel diritto internazionale) fa dei corridoi umanitari una soluzione facilmente replicabile ogni qualvolta ve ne

---

<sup>51</sup> Art.78 TFUE.

<sup>52</sup> Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea.», 13; Mediterranean Hope - fcei, «Corridoi Umanitari»; Sant'Egidio, «CORRIDOI UMANITARI».

sia la necessità e, soprattutto, la disponibilità da parte della società civile nel realizzarli.

In relazione a ciò, è da sottolineare che l'attivismo, della società civile in particolare, non deve essere inteso come volontariato ma come cooperazione tra questa e le Istituzioni.

Queste ultime non sono esonerate da compiti ed obblighi che sono chiamate a rispettare.

In conclusione, si potrebbe dire che un progetto innovativo definito “il modello per l'accoglienza in Europa” come quello dei corridoi umanitari nella forma qui considerata, richiede innovazioni, investimenti, soprattutto sociali e una forza-lavoro che deve essere sempre più implementata per permetterne una maggiore attuazione e diffusione.



## CAPITOLO II

### **I CORRIDOI UMANITARI PER IL TRASFERIMENTO IN ALTRI PAESI DI POTENZIALI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Giunti a questo punto, dopo aver fatto nel capitolo precedente una panoramica generale dell'oggetto in esame, si effettuerà un focus sui corridoi umanitari per il trasferimento in altri Paesi di potenziali beneficiari di protezione internazionale. In un primo momento, si andrà ad esaminare chi sono i soggetti coinvolti e le diverse fasi che questa procedura di accoglienza prevede; in seguito, si farà riferimento a quella che è stata la prima iniziativa di reinsediamento messa in atto, vale a dire il reinsediamento (*resettlement*) ed infine ci si soffermerà sul caso italiano dove questo progetto-pilota ha avuto origine ed è tutt'ora attivo.

#### **2.1. Protagonisti di questo progetto**

Oltre ad alcune differenze di fondo che si possono riscontrare, tutti i Protocolli relativi ai corridoi umanitari in questione prevedono una sinergia multistakeholder in cui diversi attori entrano in gioco.

Nello specifico, vi sono da una parte attori statali affiancati e supportati da attori non statali e, dall'altra, i rifugiati-beneficiari, ovvero coloro che a seguito di una selezione (di cui si tratterà al paragrafo 2.2.) si vedono riconosciuta la possibilità di godere di questo programma di accoglienza.

### **2.1.1. Promotori di questo progetto**

Se si considera la categoria dei promotori dei corridoi umanitari più nel dettaglio, si intendono per “attori statali” le Autorità dello Stato interessato, che cooperano con “attori non statali”, ovverosia organizzazioni internazionali (UNHCR) e “attori privati” fra cui ONG, agenzie governative, operatori e mediatori interculturali, coordinatori di progetto, personale medico, psicologi, organi di Polizia e le associazioni ed organizzazioni pubbliche e private di vario genere, incluse le associazioni religiose considerate lo sponsor di questo progetto, nonostante non siano firmatarie.

A questi si aggiungono altri attori locali, nella maggior parte dei casi dotati di carattere istituzionale e con capacità di influenza, che vengono considerati ma non direttamente coinvolti nell’attuazione del programma.

### **2.1.2. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

In questa molteplicità di parti, un ruolo di particolare rilevanza è ricoperto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

L’Agenzia è nata, a titolo temporaneo, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con la Risoluzione 428 (V) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1950, con l’obiettivo di soccorrere le centinaia di migliaia di cittadini colpiti dalla guerra e costretti a fuggire.

Inizialmente il termine dell’attività dell’Agenzia era stato fissato nei tre anni successivi alla fine del conflitto.

Di fronte al permanere di situazioni conflittuali in essere in diverse parti del mondo, si è reso necessario un rinnovo dapprima quinquennale fino a quando nel 2004 è stata deliberata la definitiva rimozione del limite temporale.

Negli anni, rispetto al mandato originario, sono stati assegnati all’Ufficio nuovi ambiti di intervento, fra cui l’assistenza in favore di persone sfollate nel proprio Paese a causa di conflitti interni e l’assistenza agli apolidi<sup>53</sup>. In alcune aree del mondo sono stati anche creati nuovi strumenti giuridici con validità regionale.

---

<sup>53</sup> Per “apolide”, dal greco a-polis “senza città”, si intende colui o colei che non possiede alcuna cittadinanza di nessuno Stato ed è privo di qualsiasi diritto, primo fra tutti il diritto di cittadinanza

La carica dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati è oggi affidata a Filippo Grandi, 11° Alto Commissario e primo italiano a ricoprire questo ruolo, è stato eletto dall'Assemblea Generale nel febbraio 2016 con un iniziale mandato di 5 anni fino al 31 dicembre 2020, poi riconfermato con un mandato di due anni e mezzo e il 27 settembre 2022 rinnovato fino al dicembre 2025<sup>54</sup>.

A capo di una delle più grandi organizzazioni umanitarie di tutti i tempi, fornisce assistenza e protezione a oltre 70 milioni di sfollati e in questo periodo è direttamente coinvolto nella gestione della popolazione in fuga dall'Ucraina. Il suo incarico è dotato di carattere umanitario e sociale ma, in virtù dell'articolo 2 dello Statuto, non ha alcun temperamento politico.

L'attività dell'Agenzia è quasi completamente finanziata da contributi volontari che possono essere economici, da parte dei Governi, delle organizzazioni intergovernative, delle aziende o dei singoli cittadini, o materiali quindi la fornitura di tende, di medicine o quanto necessario per fronteggiare le emergenze umanitarie; questi, nel loro insieme, poggiano su una sovvenzione concessa dalle Nazioni Unite per ricoprire i vari costi amministrativi<sup>55</sup>.

Una delle più grandi sfide che l'UNHCR deve affrontare è quella del reinsediamento (*resettlement*), ovvero il reinsediamento di rifugiati.

Nonostante l'impegno proficuo<sup>56</sup> e vista la sempre più crescente necessità di interventi umanitari il lavoro dell'Agenzia si è rivelato insufficiente ed è sorta quindi l'esigenza di nuove misure che permettessero alle persone bisognose di ottenere protezione internazionale, in particolare nella richiesta di asilo.

Fra queste, vi è proprio quella dei corridoi umanitari di cui l'UNHCR è un protagonista fondamentale in quanto, come previsto nello Statuto, è parte attiva nella fase di selezione dei potenziali beneficiari e collabora "appoggiando le iniziative di enti pubblici e le iniziative private per quanto riguarda il libero rimpatrio di rifugiati o la loro assimilazione in nuove comunità nazionali"<sup>57</sup>; oltre

---

<sup>54</sup> ONU Italia, «Filippo Grandi riconfermato alla guida dell'Agenzia ONU per i rifugiati».

<sup>55</sup> UNHCR Italia, «Una lunga storia, un futuro da scrivere».

<sup>56</sup> L'Alto Commissariato ha vinto due volte il Premio Nobel per la Pace, rispettivamente nel 1954 e nel 1981.

<sup>57</sup> Art, 8, lett.c), Statuto UNHCR.

a ciò, sollecita la comunità internazionale ad implementare e replicare questa pratica per affrontare il fenomeno delle crisi dei rifugiati.

## **2.2. Procedura di realizzazione dei corridoi umanitari**

Le procedure di realizzazione dei corridoi umanitari per il trasferimento in altri Paesi di potenziali beneficiari di protezione internazionale variano in base alla stipula dell'accordo tra l'ente promotore e le Autorità del Paese destinatario, anche considerando il relativo sistema legislativo.

Nonostante ciò, esiste un iter comune che sta alla base di ogni processo: questo è caratterizzato da varie fasi, regolate da diversi attori, che si possono distinguere nelle attività pre-partenza e in quelle che si attuano una volta giunti nel Paese di destinazione.

Il primo momento consiste nell'identificazione e successiva segnalazione dei potenziali beneficiari di protezione internazionale da parte delle organizzazioni che operano in loco (quali l'UNHCR o la Croce Rossa) agli operatori dell'ente promotore che valuteranno le richieste che gli vengono presentate sulla base dei criteri di selezione prestabiliti in occasione del Protocollo di intesa.

Generalmente, fra i vari criteri, sono inclusi coloro che sono riconosciuti dall'UNHCR come rifugiati *prima facie* sulla base dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra (1951) e del relativo Protocollo aggiuntivo (1967) e le persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità (sulla base della propria condizione personale, della propria salute e dell'età) definite dall'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015<sup>58</sup> che include:

i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o

---

<sup>58</sup> In attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) nonché della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).



legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali<sup>59</sup>.

Questo status permette di estendere l'ammissibilità al progetto anche a quelli nei confronti di cui non sussiste un obbligo di protezione internazionale per motivi umanitari ma che per convalidate ragioni soggettive necessitano di tale tutela. Una volta individuati, vengono effettuati dei colloqui informativi fra i promotori del progetto e i potenziali beneficiari con il fine di conoscersi, accertare i requisiti della richiesta, conoscere la storia individuale e familiare del rifugiato e metterlo a conoscenza delle modalità e delle regole che il progetto prevede e della normativa in vigore in materia di asilo nel Paese di destinazione, anche per permettergli una scelta meditata (qualora venisse selezionato e decidesse di aderire) ed impegnarsi a quanto previsto, mantenendo un atteggiamento consono e collaborativo per permettere la buona riuscita del percorso di integrazione.

Quando vengono definitivamente scelti, i potenziali beneficiari, in attesa della conferma che deve arrivare dalle Autorità competenti del futuro Paese di destinazione a seguito di ulteriori controlli dei requisiti, partecipano a dei corsi di formazione che gli permettono di cominciare ad imparare la lingua e conoscere le caratteristiche del luogo in cui andranno a vivere.

Allo stesso tempo, le organizzazioni promotrici si attivano, anche attraverso il coinvolgimento di volontari esterni ad esse, per l'imminente accoglienza dei rifugiati cercando quindi luoghi di inserimento al fine rendere il loro arrivo il più agevole possibile.

Una volta che i soggetti sono stati accertati e gli è stato concesso il visto d'ingresso, vengono sottoposti a dei controlli sanitari<sup>60</sup>, sulla base di checkup previsti dai Protocolli adottati dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), per poi imbarcarsi insieme ai coordinatori del progetto su voli di linea ed arrivare nel Paese di destinazione.

Qui si apre la seconda fase della procedura, considerata la più importante ma anche, e soprattutto, la più attesa.

---

<sup>59</sup> *Ivi*, art. 17, co.1.

<sup>60</sup> Questi controlli non hanno alcun effetto sulla selezione ma costituiscono solamente una salvaguardia sia per i migranti che per i promotori.

Questo perché proprio in quest'occasione i beneficiari possono fare richiesta di asilo all'Ufficio di Frontiera incaricato e ottenere i permessi di soggiorno.

In seguito, una volta allocati, proseguiranno il loro percorso di formazione il cui obiettivo questa volta è l'inserimento scolastico per i minori e lavorativo per gli adulti, accompagnato da corsi per l'apprendimento della lingua e percorsi di integrazione socioculturali.

Durante queste attività questi soggetti sono sempre affiancati da alcune figure (mediatori interculturali in primis) che li aiuteranno in tutto ciò di cui avranno bisogno, dal supporto nel fare richiesta di protezione internazionale, all'assistenza medica, al contatto di eventuali parenti presenti sul proprio territorio o in altri Paesi.

L'integrazione è quindi da considerare il cuore del progetto dei corridoi umanitari, aspetto che lo renda più efficace rispetto ad altri reinsediamenti e favorisce il raggiungimento dell'autonomia, il che coincide con l'uscita dal programma di accoglienza<sup>61</sup>.

### **2.3. Il Reinsediamento (*Resettlement*)**

Il Reinsediamento (in inglese *resettlement*) è storicamente<sup>62</sup> considerato uno strumento di protezione internazionale che consiste nel trasferimento dei rifugiati da un Paese di prima accoglienza temporanea da cui poi fuggono, in quanto conflitti e/o persecuzioni mettono a rischio la propria vita, ad un Paese terzo ("imposto" non direttamente scelto) che ha preventivamente accettato<sup>63</sup> di accoglierli come rifugiati concedendogli il diritto di ingresso e di soggiorno e garantendogli protezione.

Questo riconoscimento assicura ai beneficiari il diritto al *non-refoulement*, ovvero il diritto a non essere dislocati verso territori in cui i loro diritti sarebbero minacciati per ragioni legate alla loro nazionalità, razza, religione, appartenenza sociopolitica. Questo diritto è sancito dall'articolo 33 della Convenzione di

---

<sup>61</sup> Agatiello et al., «Private sponsorship per l'integrazione: verso il modello europeo», 22–29; Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea.», 19–60.

<sup>62</sup> UNHCR, *UNHCR Resettlement Handbook - Division of international Protection*, cap. 2.

<sup>63</sup> Quante e quali persone sulla base dei criteri stabiliti.

Ginevra e, seppur indirettamente, dall'articolo 4 del Protocollo Addizionale n.4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (1950)<sup>64</sup>.

Il Paese di reinsediamento pone, inoltre, i rifugiati in una condizione simile a quella dei propri cittadini tanto che, con il tempo, questi hanno la possibilità, salvo specifiche eccezioni, di diventare cittadini del Paese stesso.

Questa procedura è permessa dall'UNHCR che è incaricato dal suo Statuto e dalle Risoluzioni dell'Assemblea Generale in materia ad intraprendere questo modello di accoglienza come una delle soluzioni durevoli<sup>65</sup>.

L'Agencia coopera e coordina le operazioni affiancata dai Paesi di accoglienza coinvolti, dalle Organizzazioni Non Governative e l'OIM<sup>66</sup>.

Per quanto riguarda la selezione dei beneficiari del programma di reinsediamento sono state individuate sette categorie di soggetti maggiormente vulnerabili, vale a dire:

1. persone che necessitano di protezione fisica o legale
2. sopravvissuti a violenze o torture
3. chi soffre di problemi di salute
4. donne a rischio
5. ragazzi o bambini a rischio
6. ricongiungimenti
7. coloro che sono privi di altre reali possibilità di integrazione<sup>67</sup>.

Questi i dati rilevati nel 2021 fra le persone proposte dall'UNHCR per il reinsediamento: il 37% necessitavano di protezione fisica e legale, il 32% avevano subito violenze e/o torture e il 17% erano donne, adolescenti e bambini fortemente a rischio<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> In approfondimento si veda: art. 78 TFUE.

<sup>65</sup> UNHCR, «Resettlement».

<sup>66</sup> Come si può notare, qui il numero di attori coinvolti è limitato rispetto al progetto di accoglienza dei corridoi umanitari.

<sup>67</sup> UNHCR, *UNHCR Resettlement Handbook - Division of international Protection*, cap. 6.

<sup>68</sup> UNHCR Italia, «UNHCR: le esigenze di reinsediamento dei rifugiati aumenteranno enormemente nel prossimo anno».

All'interno delle categorie sopra elencate sono individuati alcuni casi considerati di maggiore rischio a cui va dedicata una particolare protezione al momento del reinsediamento<sup>69</sup>.

In questa fase della scelta, i rifugiati devono essere a conoscenza del fatto che il loro riconoscimento da parte dell'UNHCR non coincide obbligatoriamente con l'entrata nel progetto. Questo dimostra come siano anche qui fondamentali la trasparenza<sup>70</sup>, l'informazione e la comunicazione fra le parti al fine di evitare di creare false aspettative o il verificarsi di effetti collaterali indesiderati.

Come visto per i corridoi umanitari, anche il reinsediamento non si limita esclusivamente alla selezione ed al trasferimento delle persone bisognose da uno Stato all'altro ma include anche un percorso pre-partenza e post-arrivo; questo, si articola in varie fasi, disciplinate da uno specifico iter legislativo, quali la valutazione della necessità attraverso vari controlli, la preparazione della richiesta e la successiva decisione di presentazione della stessa dell'UNHCR, la scelta del Paese di reinsediamento che ha comunque facoltà di accettare i soggetti interessati. Qualora lo Stato di destinazione dovesse rifiutare, l'UNHCR può riproporre il caso o i casi ad un altro Stato.

In questo contesto (rispetto ai corridoi umanitari) il procedimento richiede tempi più lunghi e lenti.

Oltre a ciò, questa modalità di accoglienza rappresenta anche uno strumento di condivisione delle responsabilità e solidarietà internazionale con gli Stati coinvolti dalle politiche migratorie e sottoposti a tale pressione<sup>71</sup>.

Secondo le ultime proiezioni, risalenti a giugno 2022, l'anno prossimo più di 2 milioni di persone rifugiate avranno bisogno di reinsediamento.

Questa cifra supera del 36% quello che è stato calcolato come il fabbisogno del 2022 pari ad 1,47 milioni<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> UNHCR, *UNHCR Resettlement Handbook - Division of international Protection*, cap. 5.

<sup>70</sup> Diligenza, integrità, trasparenza e responsabilità sono principi chiave di questo modello di accoglienza.

<sup>71</sup> Gatta, «Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo», 13.

<sup>72</sup> UNHCR Italia, «UNHCR: le esigenze di reinsediamento dei rifugiati aumenteranno enormemente nel prossimo anno».

Questa situazione trova giustificazione nei rallentamenti all'accoglimento a causa della pandemia (nel 2020 i reinsediamenti siano scesi ai minimi storici)<sup>73</sup> e nel presente per gli eccezionali flussi migratori, in particolare dall'Ucraina, a seguito del conflitto esplosivo a partire dal 24 febbraio di quest'anno.

A fronte di questa esigenza e vista la minima disponibilità di posti per i reinsediamenti rispetto a quella che è la richiesta, nonostante il sempre maggiore coinvolgimento negli anni degli Stati nelle misure di *resettlement* (che a loro volta si sono evolute), l'UNHCR si appella agli stessi perché si attivino per ridurre il più possibile il divario, anche a seguito delle emergenze che si sono ultimamente verificate.

Per permettere un miglioramento del sistema di accoglienza gli Stati facenti parte dei vari progetti dovrebbero impegnarsi ad aumentare le quote<sup>74</sup> rendendole più flessibili ma anche incentivare nuovi Paesi ad entrare a far parte di questi programmi per creare nuove soluzioni in grado di fronteggiare il problema.

Attualmente, a livello europeo, nonostante gli incentivi posti nei vari anni dalla Commissione Europea per un'azione comune e coesa, il reinsediamento risulta ancora inadeguato rispetto alle richieste e limitato alle singole iniziative nazionali.

#### **2.4. Il caso italiano**

Negli ultimi anni l'Italia si è trovata al centro di un dibattito su quello che è da taluni definito come un fenomeno duraturo e dai giornali un'emergenza, oggetto le ormai continue migrazioni verso il nostro Paese da parte di coloro che fuggono dai territori d'origine con l'obiettivo di mettere in salvo la propria vita attraversando il Mar Mediterraneo.

A fronte di ciò, la Chiesa protestante, rappresentata dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) e dalla Tavola Valdese, e la Chiesa cattolica, a sua volta rappresentata dalla Cei-Caritas, unitariamente alla Comunità di Sant'Egidio (queste sono tutte espressioni della società civile), il 15 dicembre 2015, grazie ad

---

<sup>73</sup> UNHCR Italia, «Reinsediamento dei rifugiati al minimo storico nel 2020». Nel 2020 sono state 22.770 le persone reinsediate a fronte di una stima di 1,44 milioni di persone bisognose.

<sup>74</sup> Il Parlamento Europeo spinge in questa direzione; il Consiglio Europeo, invece, ritiene che le quote debbano essere volontarie e a discrezione degli Stati membri.

una collaborazione ecumenica, hanno dato vita al primo progetto-pilota dei corridoi umanitari, in Italia e in Europa, attraverso la stipula del primo Protocollo d'intesa con il Governo italiano (l'unico che, nel nostro Paese, può legalmente richiedere di attivare la procedura), controparti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero dell'Interno.

L'obiettivo è quello di "favorire l'arrivo in Italia in modo legale ed in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili"<sup>75</sup>.

Si è trattato di una novità nel sistema politico italiano in quanto fino a quel momento non era mai stata data vita ad uno strumento del genere.

Questo ha permesso l'apertura dei primi due corridoi umanitari, con il Libano (ancora attivo) e l'Etiopia (il cui Protocollo, il secondo, è stato firmato il 12 gennaio 2017) che prevedevano visti umanitari e quindi l'ingresso nel nostro Paese per 1500 profughi, entro il mese di dicembre del 2017, di cui 1000 provenienti dal Libano (nello specifico si trattava di profughi siriani) e 500 dai campi profughi dell'Etiopia (eritrei, somali e la popolazione dell'Africa subsahariana).

I due Paesi, gli accordi con i quali sono poi stati anche rinnovati, rappresentano, ad oggi i territori di cui l'Italia ha accolto il maggior numero di persone, rispettivamente 2330 e 859, seguiti da Grecia, Niger, Afghanistan, Libia, Giordania, Cipro e Turchia<sup>76</sup>.

L'idea di dar vita a questa sfida all'immigrazione verso il nostro Paese, e l'Europa in generale, è nata nel 2014 ad Anversa durante il convegno "Religioni e culture in dialogo" della Comunità di Sant'Egidio; quest'iniziativa è stata poi apprezzata e menzionata in varie occasioni successive, prima fra tutte l'Angelus di papa Francesco del marzo 2016.

Ad oggi, i corridoi umanitari, permessi dai vari protocolli con diverse realtà associative e religiose, a seconda dello Stato coinvolto, hanno permesso l'arrivo in Italia di 3955 persone<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto "Apertura di corridoi umanitari" (2017).

<sup>76</sup> Sant'Egidio, «I corridoi umanitari in cifre».

<sup>77</sup> *Ivi*.

A questa cifra sono da aggiungersi 95 libici (dei 500 previsti dal relativo Protocollo firmato ad aprile 2021) arrivati a luglio<sup>78</sup> e oltre 300 profughi afgiani (dei 1200 visti previsti), rifugiati in Iran e Pakistan a seguito della caduta di Kabul per mano dei talebani, a seguito di un Protocollo firmato il 4 novembre 2021 dalla Comunità di Sant'Egidio e altre associazioni con il Governo italiano<sup>79</sup>.

Si può quindi dire che il progetto italiano dei corridoi umanitari, considerato un *unicum* a livello europeo ma anche internazionale<sup>80</sup> sia per l'attivazione di esperienze analoghe in altri Paesi europei che per l'attenzione particolare che gli è stata rivolta negli anni da vari documenti e proposte di diversi organi dell'Unione Europea, si è negli anni confermata un'iniziativa efficace che meriterebbe solo di essere sostenuta in maniera più concreta.

#### **2.4.1. Procedure di realizzazione dei corridoi umanitari in Italia**

Come precedentemente detto, le procedure dei corridoi umanitari seguono tutte la stessa linea. In questo paragrafo si andrà però a vedere nel dettaglio ciò che avviene quando è l'Italia nello specifico a realizzare, attraverso un Protocollo d'Intesa, un corridoio umanitario in accordo con un altro Paese che vive una situazione di emergenza.

L'individuazione e la successiva eventuale selezione dei possibili beneficiari avvengono sulla base di alcuni criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 3 del Protocollo d'Intesa che, oltre ai già menzionati soggetti a cui è riconosciuto lo status di rifugiato da parte dell'UNHCR (sulla base della Convenzione di Ginevra (1951) e del relativo Protocollo (1967)) e coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità (accertata dai promotori e in conformità al D.lgs. 2015/142), riconoscono come tali le persone che possono beneficiare, in una prima fase, di sostegno e ospitalità grazie alla dichiarata disponibilità di soggetti singoli, chiese o associazioni e gli individui che hanno reti familiari o relazioni sociali stabili in Italia e sono quindi intenzionati a stabilirsi ed integrarsi nel nostro Paese.

---

<sup>78</sup> Governo italiano, «Libia: 95 persone in fuga trovano protezione grazie all'Italia».

<sup>79</sup> Governo italiano, «Nuovi corridoi umanitari per circa 300 afgiani».

<sup>80</sup> Elogio menzionato, fra le altre, nella sezione delle Considerazioni dei vari Protocolli ad oggi firmati.

Questi ultimi due criteri facilitano l'individuazione di possibili percorsi di integrazione e limitano, per quanto possibile, i movimenti secondari<sup>81</sup>.

Sulla base di questi parametri e dello specifico Protocollo d'intesa, gli enti promotori in prima persona (o tramite dei loro rappresentanti già in loco) stilano una lista dei potenziali beneficiari tenendo conto, oltre che delle singole richieste individuali, delle segnalazioni ricevute da una rete di attori (fra cui: UNHCR, UNRWA<sup>82</sup>, Croce Rossa, IOM ma anche associazioni, comunità religiose, conoscenze che abbiano già beneficiato del progetto) del Paese interessato o direttamente dall'UNHCR che è autorizzato a comunicare i soggetti ritenuti meritevoli o redigere esso stesso una lista di individui che possiedano i requisiti per godere del progetto<sup>83</sup>.

Anche a seconda della gravità dell'emergenza e della disponibilità data dalle associazioni, considerato il numero limitato di visti, gli operatori sono obbligati a valutare, sotto il profilo della trasparenza e dell'equità<sup>84</sup>, ogni singolo caso per capire quanto la tempestività del trasferimento sia di vitale importanza per l'individuo che ne beneficia.

Questa fase della selezione è anche accompagnata da alcuni colloqui, tra gli operatori (affiancati da mediatori) e i candidati, volti alla conoscenza reciproca, alla valutazione della richiesta di protezione associata all'eventuale sussistenza di condizioni di priorità e all'informazione riguardo le modalità del progetto, le sue regole e gli impegni e i doveri che il beneficiario, qualora dovesse essere selezionato e firmasse il patto di adesione, deve assumere e mantenere in Italia. In questo contesto si cerca anche di creare degli abbinamenti fra beneficiari e comunità accoglienti che siano il più favorevoli possibile all'integrazione e in grado di gestire correttamente le varie situazioni che si verranno a creare.

---

<sup>81</sup> Art, 3, lett. e), Protocollo d'Intesa.

<sup>82</sup> United Nations Relief and Works Agency.

<sup>83</sup> Questa fase di selezione non è così facile come può sembrare in quanto i criteri non sono per nulla chiari, i Protocolli non ne danno informazioni esaustive e, ad oggi, questi si possono ricavare dalla lettura di dossier o report redatti dalle parti coinvolte nel Progetto dei corridoi umanitari.

<sup>84</sup> Il fatto che le persone vengano selezionate direttamente sul posto permette una scelta più effettiva.



Nella fase di preselezione viene inoltre effettuato uno *screening* medico volto ad individuare eventuali situazioni che necessitino di un'attenzione particolare che, come detto anche in precedenza, non andranno a influire sull'esito della scelta. Una volta che la lista definitiva è stata ultimata<sup>85</sup> da parte delle Associazioni proponenti, viene inviata al Ministero dell'Interno (nello specifico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza) per alcuni controlli, "verifiche nelle banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di competenza"<sup>86</sup> e la successiva ratifica;

al contempo il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che svolge un ruolo di coordinamento, informa le Commissioni territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale<sup>87</sup> e la Commissione nazionale sulle modalità e le finalità del progetto, con riferimento specifico ai criteri di selezione delle persone e alla predisposizione dei dossier individuali e familiari effettuata precedentemente alla concessione del visto. In caso di esito positivo, il visto<sup>88</sup> verrà poi rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio<sup>89</sup>.

Questa sinergia tra organizzazioni promotrici (finanziatrici dell'intero progetto)<sup>90</sup> e Governo (Ministero dell'Interno in particolare) permette la selezione dei beneficiari in tempi piuttosto rapidi in quanto va a coprire del lavoro che, altrimenti, spetterebbe alla questura e alla Commissioni territoriale e quindi richiederebbe sicuramente più tempo.

Giunti in Italia con un volo charter, i singoli rifugiati presentano domanda di protezione internazionale direttamente all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino (scelto come riferimento dagli enti promotori) dove, sulla base dell'articolo 6,

---

<sup>85</sup> Ogni corridoio è generalmente costituito dai 35 ai 70 partecipanti.

<sup>86</sup> Art. 4 Protocollo d'Intesa.

<sup>87</sup> L'attività delle Commissioni è determinata ai sensi dell'art.4, co.2, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

<sup>88</sup> Visto per motivi umanitari con validità territoriale limitata rilasciato in conformità dell'art. 25 Codice dei visti.

<sup>89</sup> Art.4 Protocollo d'Intesa.

<sup>90</sup> I fondi provengono dall'8 per mille delle chiese valdesi o metodiste, da varie comunità evangeliche, da reti ecumeniche internazionali e da raccolte fondi come quella lanciata dalla Comunità di Sant'Egidio o donazioni.

comma 1 del D.lgs. 25/2008, saranno sottoposti a ulteriori controlli di prassi, per poi formalizzare la richiesta negli immediati giorni successivi presso la questura dei rispettivi luoghi di dimora attraverso la compilazione di un modello apposito, il modello C/3<sup>91</sup>, predisposto dalla Commissione Nazionale sulla base dell'art.3 del D.lgs. 251/2007<sup>92</sup>.

Questa permetterà entro sei giorni (con una flessibilità fino al decimo giorno nel caso di un numero elevato di richieste)<sup>93</sup> la redazione del verbale da parte della questura che poi procederà a trasmetterlo alla Commissione territoriale competente<sup>94</sup> che analizzerà la richiesta tenendo anche conto dell'articolo 3 del Protocollo d'Intesa.

Sulla base di ciò si può riscontrare come ai richiedenti asilo non venga automaticamente riconosciuta protezione internazionale in quanto l'unico soggetto legittimato a concederla è, per l'appunto, la Commissione territoriale stessa.

Nel frattempo, i rifugiati vengono allocati in alcuni casi anche in piccole comunità e proseguono il processo di accoglienza, con il tempo definita "diffusa" in quanto si estende in tutto il territorio nazionale, favorendone l'armonizzazione, al di là delle singole peculiarità locali.

Questo "modello adottivo"<sup>95</sup> o "adozionale"<sup>96</sup>, così qualificato perché vede il coinvolgimento di varie parti della società (singoli individui, organizzazioni, associazioni, parrocchie, scuole), accompagna i beneficiari, per un congruo

---

<sup>91</sup> Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra (1951).

<sup>92</sup> Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

ai sensi dell'art. 3 del sopraddetto Decreto, il richiedente deve fornire elementi e documentazione necessari a motivare la domanda di protezione internazionale e necessari ai fini del riconoscimento (quindi, qualora necessario, anche informazioni dei propri congiunti).

<sup>93</sup> Art. 26 D.lgs. 25/2008.

<sup>94</sup> *Ivi*, art. 4.

<sup>95</sup> Espressione da attribuire a Daniela Pompei, responsabile per l'immigrazione della Comunità di Sant'Egidio.

<sup>96</sup> Espressione da attribuire a Marco Impagliazzo, attuale Presidente della Comunità di Sant'Egidio.

periodo di tempo (un anno all'incirca)<sup>97</sup> offrendo loro sostegno di vario tipo, dal supporto nella varie pratiche burocratiche, all'integrazione sociale e culturale, supportata da corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, ad esempio, all'avviamento o ripresa del percorso scolastico<sup>98</sup> o l'inserimento lavorativo, all'accesso alle cure mediche garantite dal Sistema sanitario nazionale<sup>99</sup>, il tutto con il fine di favorirne l'autonomia e la stabilizzazione ed evitare cambi di rotta improvvisi.

In Italia, negli ultimi anni sono state più di migliaia le persone che si sono mobilitate per la realizzazione del progetto e questo accompagnamento viene positivamente giudicato dai beneficiari.

Questo apprezzamento trova riscontro nel fatto che, interrogata dopo un certo periodo di permanenza nel nostro Paese, la maggior parte dei migranti è contenta di esserci arrivata e si sente al sicuro. Alcuni di loro, inoltre, danno una "restituzione" offrendosi come mediatori nei campi profughi o partecipando alle diverse iniziative di solidarietà attuate.

---

<sup>97</sup> Questa durata può variare di caso in caso, c'è chi si adatta e raggiunge la propria autonomia più facilmente e chi ha bisogno di più tempo.

<sup>98</sup> Art. 34 Costituzione sancisce il diritto all'istruzione.

<sup>99</sup> Sulla base dell'art. 34, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98 "Testo Unico delle Leggi sull'Immigrazione"; il diritto alla salute è sancito all'art. 32, co. 1, Costituzione Italiana.



### **CAPITOLO III**

#### **CORRIDOI UMANITARI: IL PRESENTE ED IL (POSSIBILE) FUTURO**

Visti gli ottimi risultati ad oggi raggiunti sia in Italia che in altri Paesi europei (Francia e Belgio in particolare), che hanno permesso, dal 2016, ad un totale di 4.679 persone di raggiungere l'Europa in sicurezza<sup>100</sup>, i corridoi umanitari meriterebbero senz'altro un ulteriore sviluppo.

Alla luce di ciò, sarebbe auspicabile un aumento delle risorse umane all'interno delle associazioni coinvolte, il cui numero e il cui coinvolgimento sta crescendo di anno in anno ma risulta ancora insufficiente, ma anche, e soprattutto, una partecipazione più attiva da parte dello Stato.

Ciò si potrebbe verificare attraverso dei finanziamenti per conto del Governo volti a supportare i vari costi che i promotori di queste attività devono sostenere e i cui

---

<sup>100</sup> Sant'Egidio, «I corridoi umanitari in cifre». A questi dati sono da aggiungersi i 95 libici ed i 300 afgani (da Iran e Pakistan) arrivati a luglio.

introiti, soprattutto in questo periodo di crisi socioeconomica, tendono a scarseggiare.

In tal senso, si potrebbe seguire il modello dalla Community Sponsorship, un modello di accoglienza proposto dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia insieme all'Ong Oxfam Italia ispirandosi allo storico ed efficiente modello canadese.

Questo seguirebbe tendenzialmente le stesse procedure dei corridoi umanitari ma, diversamente da questi, sarebbe in parte finanziato dal Governo e può essere finanziato (per un anno, prorogabile ad un anno e mezzo) anche piccoli gruppi di cittadini (minimo cinque persone), università, aziende, sindacati, enti locali, oltre alle associazioni e istituzioni religiose<sup>101</sup>.

In questi anni, ad un crescente consenso dell'opinione pubblica verso il mondo del volontariato non corrisponde altrettanto impegno da parte della politica.

Questo deriva in primis da una serie di crisi a livello internazionale verificatesi negli ultimi due anni, in particolare il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan a metà 2021, e l'invasione russa dell'Ucraina, iniziata lo scorso 24 febbraio, che hanno provocato un ulteriore pesantissimo carico di richieste sugli Stati di un'Europa non ancora uscita dagli effetti della pandemia scoppiata a inizio 2020. Secondo i dati ufficiali comunicati dall'UNHCR, risalenti al 16 maggio 2022, il numero delle persone costrette a fuggire dai propri territori a causa di conflitti o violazioni dei diritti umani ha superato per la prima volta in assoluto i 100 milioni (a fine 2021 la cifra si aggirava intorno ai 90 milioni)<sup>102</sup>.

### **3.1. Gli effetti dell'instabilità della politica italiana**

La storia politica italiana ci insegna come da anni ormai il tema dell'immigrazione e dei flussi migratori sia uno degli argomenti più al centro del dibattito pubblico come dimostrato anche dal fatto che è stato inserito come argomento forte nei programmi elettorali dei principali candidati alle ultime elezioni politiche, per il rinnovo del Parlamento, del 25 settembre scorso.

---

<sup>101</sup> Camilli, «Rifugiati. E se fossero i cittadini a organizzare i corridoi umanitari (e l'accoglienza)?»

<sup>102</sup> UNHCR, «Global Trends».

Un fronte politico vorrebbe il blocco degli sbarchi attuando la chiusura dei porti per permettere la difesa dei confini, il sostegno finanziario alla guardia costiera libica (il cui operato è stato più volte denunciato dalle NU), il rimpatrio degli irregolari e dei clandestini.

Sull'altro fronte, la volontà sarebbe quella di contrastare l'immigrazione clandestina con il fine di permettere una gestione dei flussi migratori attraverso varie proposte, fra cui:

- l'abolizione della legge Bossi-Fini;
- il superamento dei principi fissati dal Regolamento Dublino (stipulato nel 1999 e giunto alla terza edizione nel 2014);
- una futura estensione della direttiva 55/2001 del Consiglio dell'UE (applicata per la prima volta per i profughi ucraini) ad ogni situazione in cui risultasse necessaria, il che porterebbe ad una drastica riduzione dei viaggi "della speranza" (e del carico di vite umane perse durante questi spostamenti in condizioni estreme) e faciliterebbe gli ingressi nell'Unione Europea, migliorandone il controllo.

Questo atteggiamento porta quindi a prevedere un'Italia che, anche a seguito della nuova maggioranza parlamentare, nei prossimi anni proseguirà con l'attuale approccio restrittivo nella gestione delle migrazioni, che comunque non ha impedito, anche durante il periodo più difficile della pandemia, l'accoglimento di rifugiati, come rilevato dall'Alto Commissario Filippo Grandi<sup>103</sup>.

I dati registrati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza rilevano che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, solo i migranti sbarcati nel nostro Paese sono stati 71.325 (di cui 7.769 minori non accompagnati), a fronte dei 46.329 del 2021 e dei 23.726 del 2020, calcolati nello stesso periodo di tempo<sup>104</sup>.

Durante il colloquio telefonico che chi scrive ha avuto con Mattia Donati, volontario della Comunità di Sant'Egidio a Padova, ho percepito il suo

---

<sup>103</sup> ONU Italia, «Filippo Grandi elogia l'approccio costruttivo dell'Italia alla protezione dei rifugiati».

<sup>104</sup> Dipartimento della Pubblica sicurezza, «cruscotto statistico giornaliero».

pessimismo relativamente ad un potenziamento del progetto dei canali umanitari a fronte dell'attuale inadeguatezza delle risorse umane ed economiche da impiegare e di un potenziale aumento esponenziale dei rifugiati.

La tendenza dei beneficiari e delle associazioni coinvolte sembrerebbe, sempre a detta del volontario, essere quella di divulgare il meno possibile l'esistenza di questi canali preferenziali di ingresso nel nostro Paese per non doversi trovare nella sofferta condizione di respingere le richieste degli aventi maggiore diritto. A questo va aggiunto, come ancora fatto rilevare dal referente della Comunità di Sant'Egidio l'atteggiamento da sempre non favorevole della maggioranza parlamentare eletta il 27 settembre, secondo i cui leader, con riferimento alla crisi afghana, "la soluzione non sono i corridoi umanitari, ma l'aiuto ai Paesi limitrofi all'Afghanistan per accogliere i profughi".

Al meeting di Rimini di agosto 2021 Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, invitava a riflettere sulle "conseguenze geopolitiche imprevedibili" che si sarebbero aperte. Quello dei profughi è "un grande tema", affermava ancora Meloni, ma il fatto che l'Unione europea parla solo di questo "dimostra la sua debolezza", perché "è totalmente assente sulla politica estera".

Le implicazioni politiche sull'organizzazione di queste forme di aiuto sembrano essere un ostacolo insormontabile al loro sviluppo, in particolare nel nostro Paese dove la continua alternanza di alleanze politiche (spesso con visione sul tema differenti anche al loro interno) non aiuta una efficace programmazione a medio-lungo termine.

Da una ricerca sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fra le organizzazioni onlus beneficiarie nel 2022 della quota dell'otto per mille fra le prime 5 (su 1418 in elenco) risultavano a giugno 2021 al primo, secondo e quinto posto rispettivamente Emergency (€ 11.648.316,92), Medici Senza Frontiere (€ 8.122.948,40) e Save the Children (€ 6.008.245,88).

Per ritrovare la Caritas Italiana bisogna scorrere l'elenco degli accreditati per importi inferiori a 500.000,00: l'importo a favore dell'Organismo pastorale della CEI (unione permanente dei vescovi cattolici) è pari ad € 295.125,82<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, «cinque per mille - Anno 2020 elenco dei pagamenti effettuati».



Sarebbe quindi auspicabile da parte della Caritas (coinvolta nel progetto dei corridoi umanitari), con una campagna di comunicazione più efficace tramite i media (il caso Mustafa, che si vedrà in seguito, insegna), una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla possibilità di esprimere a suo favore la scelta della destinazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Sull'apposito modello del 730 nel riquadro dello Stato italiano è possibile, fra le disponibili, indicare "Assistenza ai rifugiati" (cod. 4) mentre in quello per la Chiesa Cattolica non è consentita alcuna scelta.

### **3.2. Possibili proposte per un eventuale ampliamento ai beneficiari dei corridoi umanitari**

Qualora un domani quanto detto fino a questo punto si dovesse realizzare, lo step successivo consisterebbe nel cercare soluzioni volte ad allargare la possibilità di inserimento nel progetto di più persone possibile.

Alcune di queste potrebbero riguardare: un ampliamento dell'utilizzo del visto umanitario che si verificherebbe unicamente attraverso la modifica dell'attuale articolo 25 del Codice dei Visti (Regolamento 810/2009) estendendo quindi il rilascio del visto con validità territoriale limitata a una categoria più ampia di persone e non solo a coloro che rientrano nei motivi citati dall'articolo.

In relazione a ciò, proprio in occasione della recente Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 25 settembre, la Comunità di Sant'Egidio ha ribadito la richiesta al Governo di seguire il modello dei corridoi umanitari per re-introdurre l'ingresso dei migranti per motivi di lavoro, già previsto nell'ordinamento giuridico italiano fino al 2002 e di cui l'Italia, in piena crisi demografica, ha estremo bisogno.

A questo potrebbe aggiungersi una facilitazione dei ricongiungimenti familiari il che permetterebbe una più facile integrazione.

Un altro fattore di crescita potrebbe derivare dall'affermazione della Sponsorship come canale di ingresso legale e sicuro nel quadro delle politiche migratorie.

Inoltre, lo Stato potrebbe ampliare il suo ruolo, mettendo a disposizione strutture e sollevando così la società civile dalla responsabilità di doverle reperire ed amministrare.

### **3.3. Il caso di Mustafa**

Un caso che si ritiene di meritare un particolare rilievo riguarda Mustafà, il bambino siriano di cinque anni la cui foto insieme al padre amputato di una gamba che lo alza verso il cielo, scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan ed intitolata “Hardship of life”, ha fatto il giro del mondo.

Il piccolo è nato affetto da tetramelia, privo cioè dei quattro arti, probabilmente a causa del gas Sarin inalato dalla madre durante un attacco del regime di Assad e i cui effetti hanno avuto conseguenze irreparabili sul feto.

Tre anni dopo la nascita del piccolo, la famiglia è riuscita a fuggire, insieme ad altri rifugiati, a sud della Turchia, al confine con la Siria.

Successivamente, grazie alla diffusione mediatica che la sua storia, grazie alla foto in cui è ritratto, (vincitrice del Siena International Photo Awards) ha avuto e ad una rete di solidarietà lanciata dal fondatore del premio fotografico, i suoi familiari sono riusciti ad ottenere un permesso di protezione umanitaria che gli ha consentito di arrivare in Italia, il 21 gennaio 2022, ed essere ospitati dalla Caritas a Siena e fruire di tutti i benefici (cure mediche, integrazione sociale etc) offerti alle persone accolte tramite i corridoi umanitari.

Mustafà è stato poi ricoverato a Budrio (Bologna) in un centro specializzato in protesi ortopediche e riabilitazione, e successivamente sottoposto a Siena al primo di una serie di interventi allo stomaco.

Il presidente della Caritas diocesana di Siena ha espresso la sua soddisfazione per l'accoglienza offerta a Mustafà ed alla sua famiglia, avvenuta anche in risposta all'appello di Papa Francesco alle parrocchie di ospitare famiglie in difficoltà.

Questa operazione, nella quale sono stati coinvolti anche il Viminale, la Farnesina e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, mostra come il felice esito della vicenda (nonostante un iniziale timore del direttore artistico del Siena Awards che l'iniziativa da lui partita venisse percepita solo come una ricerca di ritorno pubblicitario per il Festival) sia una dimostrazione di come la cooperazione fra la parti laiche e religiosa possa portare a dei grandi risultati in favore di un sempre crescente numero di persone che per vulnerabilità o rischio politico si vedono costrette ad abbandonare il loro Paese.

## CONCLUSIONI

Giunti al termine di questo elaborato si può comprendere ancora di più come il tema dell'immigrazione, anche per via dei continui input che giorno dopo giorno gli arrivano, sia ad oggi una questione sempre al centro dell'attenzione e di particolare importanza.

Per permettere una migliore gestione della situazione e a fronte di politiche europee sempre più restie in materia, i corridoi umanitari paiono essere una delle poche soluzioni sicure e possibili.

Questi però, come visto, si trovano solo ad uno stallo iniziale della loro attuazione che può e deve essere incrementato.

Ciò può avvenire solo attraverso un impegno comune massiccio, una politica coesa dettata da rigide linee guida a livello europeo che attualmente continuano a mancare o meglio ci sono ma si tratta più di incentivi che di obblighi, come servirebbe essere.

Il tema dei flussi migratori è anche, per la prima volta, fra i punti dell'Agenda 2030 che, all'obiettivo 10, inerente alla riduzione dell'ineguaglianza all'interno e fra le Nazioni, si pone fra i vari traguardi quello di "rendere più disciplinate,

sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite”.

La migrazione è quindi riconosciuta come un elemento fondamentale di sviluppo al punto che bisognerebbe trattare i migranti ed i rifugiati non solo come un gruppo vulnerabile che necessita di protezione ma anche come fattore per la crescita dell'interno sistema.

Relativamente a ciò, nel contesto dei corridoi umanitari si può vedere come questi soggetti, attraverso il processo di integrazione, contribuiscano a diversificare il tessuto sociale del Paese, rendendolo multiculturale ma coeso, e andando anche a smantellare quella che sembra ormai essere la “paura dello straniero” e tutti gli stereotipi che a lui sono attribuiti.

In conclusione, per venire al quesito di ricerca, si è costretti a dire che ad oggi i corridoi umanitari sono una soluzione di cui possono beneficiare poche persone ma, nonostante la lunga strada che c'è ancora da fare, la solidarietà delle parti coinvolte nel progetto permette di intravedere qualche raggio di speranza e sperare in un domani in cui verranno abbattute le barriere e questo, come altri canali di ingresso sicuri, verrà istituzionalizzato e diventerà la prassi.

## BIBLIOGRAFIA

- Agatiello, Gabriela, Fiona Kendeall, Giulia Gori, Guilhem Mante, e Paolo Pezzati. «Private sponsorship per l'integrazione: verso il modello europeo», dicembre 2020.
- Akol, Lam. «Operation Lifeline Sudan: War, Peace and Relief in Southern Sudan». *Conciliation Resources - Accord: An International Review of Peace Initiatives*, fasc. 16 (2005): 52–55.
- Ambrosini, Maurizio. «Confini contesi: chiusure selettive e iniziative solidali». *REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana* 30, fasc. 64 (aprile 2022): 23–42.
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Risoluzione n. 428 (V), del 14 dicembre 1950, Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
- Caritas Italiana. «OLTRE IL MARE Primo rapporto sui corridoi umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d'ingresso», 2019.
- CICR. «CICR - Croce Rossa Italiana; Diritto Internazionale Umanitario - Risposte alle vostre domande», 2021.
- Convenzione IV di Ginevra, del 12 agosto 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Del Guercio, Adele. «La sentenza X. e X. della Corte di giustizia sul rilascio del visto umanitario: analisi critica di un'occasione persa». *European Papers* 2, fasc. 1 (2017): 271–91.

European Union Agency for Asylum. *Relazione sull'asilo 2022: relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea: sintesi*. LU: Publications Office, 2022.

Frasca, Eleonora. «L'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il Ministero degli esteri all'immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all'articolo 25 del codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tutela a confronto». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 3 (2019): 206–25.

Galli, Luca. «Quale ruolo degli attori pubblici nella sponsorship privata dei rifugiati? Una riflessione sull'esperienza italiana alla luce di quella canadese». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2 (2022): 33.

Gatta, Francesco Luigi. «Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2 (2018): 41.

Governo italiano. Decreto legislativo n. 25, 28 gennaio 2008, attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

Governo italiano. Decreto legislativo n. 142, 18 agosto 2015, attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158) (GU Serie Generale n. 214 del 15-09-2015).

Governo italiano, Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto “Apertura dei Corridoi umanitari”, 2017.

Humanitarian Corridors. «Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea.», 2016.

Morozzo della Rocca, Paolo. «I due protocolli d'intesa sui “corridoi umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 1 (2017): 31.

Nazioni Unite, 17 luglio 1998, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.

Pappalardo, Maria Manuela. «I corridoi umanitari per i richiedenti asilo. Una best practice italiana. Casi & materiali 2019», 2019.

Parlamento Europeo e Consiglio. Regolamento (CE) N. 810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il codice comunitario dei visti (codice dei visti), Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Parlamento Europeo e Consiglio. Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 8 giugno 1977.

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 8 giugno 1977.

Rolando, Francesco. «HUMANITARIAN CORRIDORS TO ITALY: AN INTERVIEW WITH PROFESSOR PAOLO NASO». *Harvard International Review* 39, fasc. 2 (2018): 64–67.

Siccardi, Cecilia. «Quali vie di ingresso legale per i richiedenti protezione in Europa? Contesto europeo e costituzionale», *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2 (2022): 74–132.

UNHCR. «Global Appeal 2022», 2022.

## SITOGRAFIA

- Act!onaid. «#Welcomingeurope: i corridoi sicuri che vogliamo». ActionAid, 28 maggio 2020.  
<https://www.actionaid.it/informati/notizie/welcomingeurope-i-corridoi-sicuri-che-vogliamo>.
- Ambrosini, Maurizio. «I corridoi umanitari: un’iniziativa innovativa per l’accoglienza dei rifugiati». *welforum.it* (blog), 7 marzo 2019.  
<https://welforum.it/i-corridoi-umanitari-uniniziativa-innovativa-per-laccoglienza-dei-rifugiati/>.
- Camilli, Eleonora. «Rifugiati. E se fossero i cittadini a organizzare i corridoi umanitari (e l’accoglienza)?» *RedattoreSociale.it*, 1 dicembre 2021.  
[https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/rifugiati\\_e\\_se\\_fossero\\_i\\_cittadini\\_a\\_organizzare\\_i\\_corridoi\\_umanitari\\_e\\_l\\_accoglienza](https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/rifugiati_e_se_fossero_i_cittadini_a_organizzare_i_corridoi_umanitari_e_l_accoglienza) .
- Caponnetto, Angela. «Migranti: la vera sfida è vincere l’indifferenza». *Articolo21* (blog), 24 settembre 2022.  
<https://www.articolo21.org/2022/09/migranti-la-vera-sfida-e-vincere-lindifferenza/>.
- Castigli, Milena. «Impagliazzo (Sant’Egidio): “L’integrazione dei migranti chiave per costruire il futuro di tutti”». *Interris.it* (blog), 24 settembre 2022.  
<https://www.interris.it/copertina/impagliazzo-sant-egidio-integrazione-migranti-chiave-costruire-futuro-tutti/>.



- Cottone, Nicoletta. «Corridoi umanitari, la strada degli ingressi legali per evitare le stragi del Mediterraneo». *Il Sole 24 ORE*, 28 ottobre 2021.  
<https://www.ilsole24ore.com/art/corridoi-umanitari-strada-ingressi-legali-evitare-stragi-mediterraneo-AEgblZs>.
- De Simeone, Sara. «La carestia in Sud Sudan: la storia si ripete?» Text. ISPI, 6 marzo 2017.  
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-carestia-sud-sudan-la-storia-si-ripete-16416>.
- Di Maria, Alessandro. «Mustafà, tre ore di operazione a Siena sul bambino siriano nato senza braccia e gambe». *la Repubblica*, 19 febbraio 2022, sez. Firenze.  
[https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/02/19/news/mustafa\\_operazione\\_siria\\_s\\_cotte\\_intervento\\_chirurgico\\_budrio-338358473/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/02/19/news/mustafa_operazione_siria_s_cotte_intervento_chirurgico_budrio-338358473/).
- Episcopo, Manuela. «Rifugiati: il principio di non refoulement». *Altalex*, 12 dicembre 2019.  
<https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/12/rifugiati-principio-di-non-refoulement>.
- Farkas, Ruggero, e Matteo Guidelli. «Il 3 ottobre 2013 a Lampedusa la più grande tragedia dell’immigrazione». ANSA, 3 ottobre 2018.  
[https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/10/03/il-3-ottobre-2013-a-lampedusa-la-piu-grande-tragedia-dellimmigrazione\\_7506a9e5-fcc1-472d-ba5d-00525d474243.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/10/03/il-3-ottobre-2013-a-lampedusa-la-piu-grande-tragedia-dellimmigrazione_7506a9e5-fcc1-472d-ba5d-00525d474243.html).
- Galletta, Lucia. «Diritto umanitario di guerra e diritti umani». *Altalex*, 17 gennaio 2020.  
<https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/17/diritto-umanitario-di-guerra-e-diritti-umani>.
- Governo italiano. «I corridoi umanitari – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale». Esteri - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, s.d.  
[https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi\\_globali/diritti\\_umani/i-corridoi-umanitari/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/i-corridoi-umanitari/).
- Governo italiano. «Farnesina e Viminale impegnati per nuovi corridoi umanitari per circa 300 cittadini afgani». Esteri - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 25 luglio 2022.  
[https://www.esteri.it/it/sala\\_stamp/archivionotizie/comunicati/2022/07/farnesina-e-viminale-impegnati-per-nuovi-corridoi-umanitari-per-circa-300-cittadini-afghani/](https://www.esteri.it/it/sala_stamp/archivionotizie/comunicati/2022/07/farnesina-e-viminale-impegnati-per-nuovi-corridoi-umanitari-per-circa-300-cittadini-afghani/).
- Governo italiano. «Libia: 95 persone in fuga trovano protezione grazie all’Italia». Esteri - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 30 giugno 2022.

[https://www.esteri.it/it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/06/libia-95-persone-in-fuga-trovano-protezione-grazie-allitalia/](https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/06/libia-95-persone-in-fuga-trovano-protezione-grazie-allitalia/).

Governo italiano. «Cruscotto statistico giornaliero». Ministero dell'Interno, dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione. 30 settembre 2022. Consultato il 30 settembre 2022.  
[http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_30-09-2022.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-09-2022.pdf).

Humanitarian Corridor. «Corridoi Umanitari». *Humanitarian Corridor* (blog), 5 dicembre 2019.  
<https://www.humanitariancorridor.org/corridoi-umanitari/>.

Humanitarian Corridors. «Workstream HUMAN CORRIDOR». *Humanitarian Corridor* (blog), 5 luglio 2019.  
<https://www.humanitariancorridor.org/progetto-europeo/>.

Impagliazzo, Marco. «Modelli di governo delle migrazioni». CeSPI, 18 maggio 2021.  
<https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/litalia-leuropa-il-dibattito-sulla-nuova-politica-migratoria/modelli-di>.

Impagliazzo, Marco. «Ora vediamo i profughi». *Avvenire* (blog), 10 marzo 2022.  
<https://www.marcoimpagliazzo.it/ora-vediamo-i-profughi/>.

IOM. «Mediterranean | Missing Migrants Project». Mediterranean | Missing Migrants Project, 25 settembre 2022.  
[https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?region\\_incident=All&route=All&year%5B%5D=10121&month=All&incident\\_date%5Bmin%5D=&incident\\_date%5Bmax%5D=](https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?region_incident=All&route=All&year%5B%5D=10121&month=All&incident_date%5Bmin%5D=&incident_date%5Bmax%5D=).

IOM. «Mediterranean | Missing Migrants Project». Missing Migrants. Consultato 2 ottobre 2022. <https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean>.

Mediterranean Hope. «Safe, un progetto per migliorare l'accesso alla protezione umanitaria». *Mediterranean Hope - MH* (blog), 18 maggio 2021.  
<https://www.mediterraneanhope.com/2021/05/18/safe-un-progetto-per-migliorare-laccesso-alla-protezione-umanitaria/>.

Mediterranean Hope - fcei. «Corridoi Umanitari». *Mediterranean Hope - MH* (blog), 1 maggio 2018. <https://www.mediterraneanhope.com/corridoi-umanitari/>.

La Repubblica. «Migranti, cosa sono i “movimenti secondari”», 22 ottobre 2021.  
[https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/22/news/migranti\\_movimenti\\_secondari\\_scheda-323379698/](https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/22/news/migranti_movimenti_secondari_scheda-323379698/).

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. «cinque per mille - Anno 2020 elenco dei pagamenti effettuati», 4 agosto 2022.

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2020-elenco-dei-pagamenti-effettuati.aspx>.

Naso, Paolo. «I corridoi umanitari, una risposta costruttiva alle migrazioni», 2019.

<https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/i-corridoi-umanitari-una-risposta-costruttiva-alle-migrazioni/>.

Occhipinti, Sara. «La Corte penale internazionale, cos'è e come funziona». Altalex, 11 marzo 2022. <https://www.altalex.com/guide/la-corte-penale-internazionale>.

OCHA. «HISTORY OF OCHA». OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 27 settembre 2016.

<https://www.unocha.org/about-ocha/history-ocha>.

ONU Italia. «Filippo Grandi riconfermato alla guida dell'Agenzia ONU per i rifugiati». UNRIC, 27 settembre 2022.

<https://unric.org/it/filippo-grandi-riconfermato-alla-guida-dellagenzia-onu-per-i-rifugiati/>.

ONU Italia. «Gli Stati Membri delle Nazioni Unite». UNRIC, 17 febbraio 2021.

Consultato 24 agosto 2022.

<https://unric.org/it/gli-stati-membri-delle-nazioni-unite/>.

ONU Italia. «L'Alto Commissario per i rifugiati Filippo Grandi elogia l'approccio costruttivo dell'Italia alla protezione dei rifugiati in Europa e nel mondo».

UNRIC, 19 aprile 2021.

<https://unric.org/it/filippo-grandi-alto-commissario-onu-per-i-rifugiati-elogia-lapproccio-costruttivo-dellitalia-nella-protezione-dei-rifugiati-in-europa-e-nel-mondo/>.

Palermo, Antonella. «Dal dramma della guerra in Siria all'accoglienza nella diocesi di Siena - Vatican News». Vatican News, 21 gennaio 2022.

<https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-01/famiglia-sira-caritas-siena.html>.

Puglia, Alessandro. «Così i migranti gettano in mare i loro morti, tra lacrime e preghiere. Il video denuncia: ecco cosa succede nel Mediterraneo». *la Repubblica*, 19 settembre 2022.

[https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/09/19/news/migranti\\_morti\\_di sete\\_mediterraneo\\_tragedia\\_continua-366257757/](https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/09/19/news/migranti_morti_di sete_mediterraneo_tragedia_continua-366257757/).

«Quale accoglienza? il metodo “adottivo” che emerge da Assisi». *Avvenire*, 2 ottobre 2016.

Sant'Egidio. «300 profughi in salvo dall'Afghanistan con i corridoi umanitari, grazie a una vasta collaborazione di organizzazioni della società civile | NEWS | COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO». NEWS | COMUNITA' DI SANT'EGIDIO, 27

luglio 2022.

<https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/49489/300-profughi-in-salvo-dall-Afghanistan-con-i-corridoi-umanitari-grazie-a-una-vasta-collaborazione-di-organizzazioni-della-societ%C3%A0-civile.html>.

Sant'Egidio. «CORRIDOI UMANITARI». Comunità di Sant'Egidio, s.d.  
<https://www.santegidio.org/pageID/30112/langID/it/CORRIDOI-UMANITARI.html>.

Sant'Egidio. «HOME | COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO», s.d. Consultato 25 settembre 2022.  
<https://www.santegidio.org>.

Sant'Egidio. «I corridoi umanitari in cifre», 31 maggio 2022.  
<https://www.santegidio.org/downloads/Dossier-Corridoi-Umanitari-20220531.pdf>.

Save The Children. «Libano: Save the Children, almeno 24 bambini morti nell'ultima tragedia in mare mentre i bambini e i loro genitori perdono la speranza». Save the Children Italia, 27 settembre 2022.  
<https://www.savethechildren.it/press/libano-save-children-almeno-24-bambini-morti-nellultima-tragedia-mare-mentre-i-bambini-e-i>.

Tonacci, Fabio. «Mustafa, il bambino siriano senza arti arriva domani in Italia. Il padre: “Siamo felicissimi, ancora non ci crediamo”». *la Repubblica*, 20 gennaio 2022, sez. Esteri.  
[https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/20/news/bambino\\_senza\\_arti\\_mustafa\\_munzir\\_arrivano\\_in\\_italia-334564199/](https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/20/news/bambino_senza_arti_mustafa_munzir_arrivano_in_italia-334564199/).

Treccani. «Corridóio». In *Treccani*, s.d.  
<https://www.treccani.it/vocabolario/corridoio/>.

Treccani. «Viaggio della speranza». In *Treccani*, s.d.  
[https://www.treccani.it/vocabolario/viaggio-della-speranza\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/viaggio-della-speranza_%28Neologismi%29/).

UNHCR. «Global Trends - Forced Displacement in 2021». UNHCR, giugno 2022.  
<https://www.unhcr.org/globaltrends.html>.

UNHCR. «Resettlement». UNHCR The UN Refugee Agency, s.d.  
<https://www.unhcr.org/resettlement.html>.

UNHCR. «UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022», 2022.  
<https://www.unhcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-needs-2022-pdf.html>.

- UNHCR. *UNHCR Resettlement Handbook - Division of international Protection*, 2011. <https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf>.
- UNHCR. «UNI-CO-RE University Corridors for Refugees», s. d. <https://universitycorridors.unhcr.it/>.
- UNHCR Italia. «Comunicato stampa congiunto. OIM, UNHCR e UNRWA: L'ultima tragedia in mare al largo della Siria deve indurre ad agire». UNHCR Italia, 23 settembre 2022. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/comunicato-stampa-congiunto-oim-unhcr-e-unrwa-lultima-tragedia-in-mare-al-largo-della-siria-deve-indurre-ad-agire/>.
- UNHCR Italia. «I Corridoi Umanitari vincitore regionale per l'Europa del Premio Nansen per i Rifugiati dell'UNHCR». UNHCR Italia, 18 settembre 2019. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/i-corridoi-umanitari-vincitore-regionale-per-leuropa-del-premio-nansen-per-i-rifugiati-dellunhcr/>.
- UNHCR Italia. «Reinsediamento dei rifugiati al minimo storico nel 2020: l'UNHCR chiede agli Stati di offrire posti e salvare vite». UNHCR Italia, 25 gennaio 2021. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/reinsediamento-dei-rifugiati-al-minimo-storico-nel-2020-lunhcr-chiede-agli-stati-di-offrire-posti-e-salvare-vite/>.
- UNHCR Italia. «Una lunga storia, un futuro da scrivere». UNHCR Italia, s.d. <https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/la-nostra-storia/>.
- UNHCR Italia. «UNHCR: 12 proposte su protezione e asilo in vista delle elezioni del 25 settembre». UNHCR Italia, 8 settembre 2022. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/unhcr-12-proposte-su-protezione-e-asilo-in-vista-delle-elezioni-del-25-settembre/>.
- UNHCR Italia. «UNHCR: il numero di persone in fuga nel mondo segna un nuovo record, confermando il trend in crescita dell'ultimo decennio». UNHCR Italia, 16 giugno 2022. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/unhcr-il-numero-di-persone-in-fuga-nel-mondo-segna-un-nuovo-record-confermando-il-trend-in-crescita-dellultimo-decennio/>.
- UNHCR Italia. «UNHCR: La guerra in Ucraina e altri conflitti spingono per la prima volta il numero totale delle persone costrette a fuggire oltre la soglia dei 100 milioni.» UNHCR Italia, 23 maggio 2022. <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/unhcr-la-guerra-in-ucraina-e-altri-conflitti-spingono-per-la-prima-volta-il-numero-totale-delle-persone-costrette-a-fuggire-oltre-la-soglia-dei-100-milioni/>.
- UNHCR Italia. «UNHCR: le esigenze di reinsediamento dei rifugiati aumenteranno enormemente nel prossimo anno». UNHCR Italia, 21 giugno 2022.

<https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/unhcr-le-esigenze-di-reinsediamento-dei-rifugiati-aumenteranno-enormemente-nel-prossimo-anno/>.

United Nations. «Goal 10: Reduce Inequality within and among Countries». United Nations Sustainable Development GOALS, s.d.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/>.

Veneziani, Alfredo J. «Teoria e prassi della responsabilità di proteggere tra potere d'imperio statale e tutela dei diritti umani.» *Opinio Juris* (blog), 3 giugno 2018.

<https://www.opiniojuris.it/teoria-prassi-della-responsabilita-proteggere-potere-dimperio-statale-tutela-dei-diritti-umani/>.

Ziniti, Alessandra. «Migranti, Loujin, morta di sete a quattro anni su un barcone che nessuno ha soccorso». *la Repubblica*, 11 settembre 2022.

[https://www.repubblica.it/cronaca/2022/09/11/news/migranti\\_bimba\\_morta\\_sete\\_barcone-365073909/](https://www.repubblica.it/cronaca/2022/09/11/news/migranti_bimba_morta_sete_barcone-365073909/).



## **RINGRAZIAMENTI**

Ringrazio il Professor Paolo De Stefani  
per avermi permesso quest'ultima sfida di questo percorso universitario.

Ringrazio i miei genitori ed i miei fratelli  
per essere sempre stati al mio fianco, per avermi sempre sopportata e supportata.

Ringrazio i miei amici  
chi c'era dall'inizio, chi c'era e ora non c'è, chi è arrivato dopo,  
ognuno di voi, a modo suo, è stato per me importante in questi anni.

Ringrazio i miei compagni di corso  
che ho incrociato fra lezioni ed esami in presenza e lezioni ed esami su zoom.

Ringrazio Mattia Donati, volontario della Comunità di Sant'Egidio a Padova  
per la disponibilità dimostrata.

A tutti voi, semplicemente Grazie.